

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PERTICA BASSA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

PER ADEGUARE LO STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 36/2021

L'anno duemilaventitre, il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore 20.30 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del diciassette dicembre duemilaventitre delle ore 18.00, presso la sala Consiliare del Comune di Pertica Bassa in Via Roma 7, per maggior capienza rispetto alla sede sociale in Pertica Bassa (BS), Via Roma 54, si è riunita, l'Assemblea Straordinaria degli associati dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pertica Bassa (nel prosieguo anche solo "Associazione"), con sede legale in Pertica Bassa (BS), Via Roma 54, indetta con regolare avviso di convocazione inviato tramite posta elettronica il 7 dicembre 2023, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- a) Comunicazioni del Presidente;
- b) modifica dello Statuto ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii;
- c) modifica della denominazione sociale;
- d) varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 8 dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Bacchetti Manuel Nicola, presidente del consiglio direttivo, il quale chiama a fungere da segretario su designazione degli intervenuti il Sig. Bacchetti Christian.

Il Presidente constata innanzi tutto che l'assemblea, ai sensi dell'art. 21 c.c. e dell'art. 12 dello statuto, è regolarmente costituita, con regolare avviso di convocazione che è stato inviato ai sensi dell'art. 13 dello statuto. L'assemblea è costituita in seconda convocazione, in quanto nella prima convocazione del giorno 17 dicembre 2023 alle ore 18.00 non sono state raggiunte le maggioranze di cui all'art. 12 comma 2 dello Statuto, mentre in questa seduta è presente la maggioranza dei soci richiesta dall'art. 12 comma 3 dello statuto.

L'Assemblea è pertanto validamente costituita, in sede straordinaria, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando, poi, alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che a decorrere al 1° luglio 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Tra le novità previste per le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD), il legislatore ha introdotto, all'art. 7, comma 1 del citato decreto 36/21, specifiche disposizioni da inserire obbligatoriamente all'interno degli Statuti degli enti e che sostituiscono le clausole statutarie previste dall'art. 90, comma 18 della legge n. 289 del 2002 (abrogato da 1 luglio 2023).

Inoltre, al fine di mantenere la qualifica di ASD e l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, il legislatore – in base alle novità recate dal decreto c.d. correttivo-bis (D.lgs. 120/2023) – ha previsto l'obbligo di adeguamento alle disposizioni del decreto 36/21 entro il 31 dicembre 2023, pena la cancellazione d'ufficio delle ASD (e SSD) dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Il Presidente, informa altresì l'Assemblea, che ai sensi dell'art. 12, comma 2-bis, del D. LGS 36/21 le modifiche statutarie consistenti nel "mero adeguamento" alle disposizioni di cui al D.lgs. 36/21, adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di Registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D. LGS. N. 36 DEL 2021. Resta, altresì, sempre valida l'esenzione dell'imposta di Bollo ai sensi dell'art. 27-bis, Tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Si passa al secondo punto all'Ordine del Giorno. Il Presidente, procede alla lettura dei 34 articoli del nuovo Statuto, illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative. Al termine della lettura del nuovo Statuto da parte del Presidente, prendono la parola alcuni associati per chiedere ulteriori chiarimenti.

Al termine della discussione, all'unanimità, l'Assemblea,

DELIBERA

di modificare il testo di Statuto dell'Associazione, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

L'Assemblea, all'unanimità, autorizza altresì il Presidente a dare seguito alla delibera, provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto ed agli altri adempimenti connessi oltre che a comunicare il nuovo testo agli Enti competenti ed alle Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva alla quale l'Associazione è affiliata.

Successivamente, il Presidente, informa l'assemblea della necessità di integrare nella denominazione dell'Associazione il termine Polisportiva, in quanto fino ad oggi, nonostante venisse sempre aggiunto per identificare la stessa, non era presente, proponendo la seguente nuova denominazione: "Polisportiva Pertica Bassa Associazione Sportiva Dilettantistica" più semplicemente Polisportiva Pertica Bassa A.S.D.

Al termine della discussione, all'unanimità, l'Assemblea,


DELIBERA

di modificare la denominazione sociale in "Polisportiva Pertica Bassa Associazione Sportiva Dilettantistica" in breve "Polisportiva Pertica Bassa A.S.D." autorizzando altresì il Presidente a provvedere alle comunicazioni ad Enti competenti oltre che Enti e Federazioni alla quale l'Associazione è affiliata.

Alle ore 21.30 non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.


Pertica Bassa, li 18 dicembre 2023

Il Segretario dell'assemblea



(Christian Bacchetti)

Il Presidente dell'assemblea



(Manuel Nicola Bacchetti)

Reg. Esente
Pot.
Cat.
T.S.

REGISTRATO A SALÒ

27 DEC 2023 n. 744 serie 3

Imposta pagata ai sensi del D.L. 237/97



Il Funzionario
Gabriella Maffizoli
PER DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE

STATUTO

POLISPORTIVA PERTICA BASSA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

*Approvato dall'Assemblea degli Associati
del 18.12.2023*

INDICE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA'

AFFILIAZIONE, DURATA

- Articolo 1 - Denominazione e sede
- Articolo 2 - Scopo e Attività
- Articolo 3 - Affiliazione
- Articolo 4 - Durata

TITOLO II

ASSOCIATI – TESSERATI

RAPPRESENTANTI ATLETI E TECNICI

- Articolo 5 - Domanda di ammissione
- Articolo 6 - Domicilio dei soci
- Articolo 7 - Diritti e Doveri
- Articolo 8 - Impegni
- Articolo 9 - Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni
- Articolo 10 - Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato



agenzia
Ufficio di Sede

ALLEGATO A ALLIATTO
REGISTRATO DAL 2023

IL
AL N. 455 SERIE

Il Funzionario
Gabriella Mazzoli
PER DELEGAZIONE
DEL DIRETTORE PROVINCIALE

TITOLO III
LA STRUTTURA

- Articolo 11 - Organi Sociali
- Articolo 12 - L'Assemblea Generale degli Associati
- Articolo 13 - Consiglio Direttivo
- Articolo 14 - La Rappresentanza del Consiglio Direttivo
- Articolo 15 - Obblighi di comunicazione
- Articolo 16 - Il Presidente e il Vicepresidente
- Articolo 17 - Segretario e Tesoriere
- Articolo 18 - L'Organo di Revisione
- Articolo 19 - I tesserati
- Articolo 20 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

TITOLO IV
PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

- Articolo 21 - Patrimonio
- Articolo 22 - Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario
- Articolo 23 - Utili e Avanzi di Gestione
- Articolo 24 - Libri Sociali
- Articolo 25 - Pubblicità e trasparenza

TITOLO V
LAVORATORI E VOLONTARI

- Articolo 26 - Lavoratori e Volontari

TITOLO VI
ALTRE DISPOSIZIONI

- Articolo 27 - Modifiche Statutarie
- Articolo 28 - Trasformazione – Terzo settore
- Articolo 29 – Scioglimento
- Articolo 30 – Liquidazione
- Articolo 31 - Devoluzione del Patrimonio Residuo
- Articolo 32 – Controversie
- Articolo 33 - Regolamenti Interni
- Articolo 34 - Norme di Rinvio

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA', AFFILIAZIONE, DURATA

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., è costituita un'associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione di "Polisportiva Pertica Bassa Associazione Sportiva Dilettantistica" in breve POLISPORTIVA PERTICA BASSA A.S.D. (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica ma che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "*associazione sportiva dilettantistica*", anche in acronimo A.S.D.

L'associazione ha sede in Pertica Bassa (BS) via Roma, 54 ed è retta dal presente statuto. L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede all'interno dello stesso comune senza che questo costituisca modifica del presente statuto. L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Articolo 2 - SCOPO E ATTIVITÀ

1. L'Associazione, è un'associazione di diritto privato apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità, nonché ai principi dettati dal CONI per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Enti di Promozione Sportiva (EPS), Discipline Sportive Associate (DSA) e delle associazioni a questi aderenti.
2. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che questo sia imposto dalla legge.
3. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021.

Nello specifico, l'Associazione è una Polisportiva che ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse in particolare, alle discipline del Ciclismo, Atletica Leggera, Calcio e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della

detta disciplina. A tale fine, come specificato al successivo art. 3, l'Associazione formulerà domanda di affiliazione alla Federazione Ciclistica Italiana, alla Federazione Italiana di Atletica Leggera ed al Centro Sportivo Italiano, riservandosi, in prosieguo, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od ente.

4. L'Associazione potrà quindi partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione della F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana), della F.I.D.A.L. (Federazione Italiana di Atletica Leggera), del C.S.I. (Centro Sportivo Italiano), o di altre Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, e Discipline Sportive Associate a cui l'associazione risulti affiliata, indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del Ciclismo, Atletica Leggera, Calcio e di eventuali altre attività sportive compresa l'attività paralimpica.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.
6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
 - attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle discipline del Ciclismo, Atletica Leggera, Calcio e di eventuali altre attività sportive;
 - attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - la gestione di centri benessere o fisioterapici;
 - la vendita di articoli sportivi;
 - la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
 - Svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, pubblicità tramite canali social, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets

pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;

- nonché, promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi;
- compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutari.

Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espletano a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

7. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Articolo 3 - AFFILIAZIONE

1. L'Associazione procederà alla propria affiliazione alla FCI (Federazione Ciclistica Italiana), alla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), CSI (Centro Sportivo Italiano) e/o ad altre Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate a cui il Consiglio Direttivo delibererà di aderire al fine del perseguimento dell'oggetto sociale principale.

Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell'I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutte le disposizioni statutarie della FCI (Federazione Ciclistica Italiana), FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), CSI (Centro Sportivo Italiano) e di ogni altra Federazione Sportiva, Ente di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate a cui intenderà affiliarsi.

2. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I., della Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana di Atletica Leggera, Centro Sportivo Italiano o di altre Federazioni Nazionali od Enti di Promozione Sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità

- federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
3. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
 4. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nell'ambito delle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti della F.C.I., della F.I.D.A.L., del C.S.I. e di ogni altra Federazione Sportiva, Ente di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate a cui l'associazione intenderà affiliarsi, è nominato dal Consiglio direttivo dell'associazione.
 5. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Articolo 4 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 29 del presente statuto.

TITOLO II ASSOCIATI – TESSERATI RAPPRESENTANTI ATLETI E TECNICI

Articolo 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Possono far parte dell'Associazione solo le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, che partecipano alle attività sociali sia sportive che ricreative svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Sportiva e dell'Ente di Promozione di appartenenza e dei suoi organi.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, contenente, se il soggetto richiedente ne risulta in possesso, anche un indirizzo di posta elettronica in corso di validità, per facilitare la trasmissione delle comunicazioni formali.
5. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, potrà essere respinta/sospesa da parte del Consiglio Direttivo al massimo entro 60 giorni, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea degli associati.
6. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
7. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'Associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
8. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
9. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro dei Soci"; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Libro dei Soci" si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
 - il diritto a partecipare alle attività associative;

- il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il socio minorenni, esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.8.
 4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
 5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.
 6. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Articolo 8 – IMPEGNI DEI SOCI

I Soci, con l'adesione all'associazione, si impegnano a:

- a) Visionare, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell'associazione;
- b) rispettare le deliberazioni degli organi associativi;
- c) contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
- d) svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio.
- e) rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell'I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutti i regolamenti e le disposizioni statutarie della FCI (Federazione Ciclistica Italiana), FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), CSI (Centro Sportivo Italiano) e di ogni altra Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate alle quali dovesse affiliarsi l'Associazione.



Articolo 9 - QUOTA ASSOCIATIVA E DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

1. La quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte.
2. Le quote associative non sono rivalutabili né restituibili agli associati.

Articolo 10 - RECESSO, ESCLUSIONE E PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. La qualifica di Socio si perde per dimissioni scritte, per morosità e per radiazione. Ogni Associato può recedere *ad nutum* con efficacia immediata dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso dell'Associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di Consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. Gli Associati che abbiano receduto non possono, richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione, assunto dal consiglio direttivo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.
2. Ciascun Associato, è tenuto a versare tassativamente entro la data deliberata dal Consiglio Direttivo, la quota annuale stabilita dallo stesso. Il versamento della quota costituisce domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Associazione. I Soci morosi, perdono automaticamente la qualifica di Socio (senza obbligo di comunicazione da parte dell'Associazione) al protrarsi della morosità per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa e riacquisiscono la qualifica di socio nell'anno di versamento della quota associativa.

TITOLO III LA STRUTTURA

Articolo 11 - ORGANI SOCIALI

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea degli associati;

- b. il Presidente;
- c. il Consiglio direttivo;
- d. L'Organo di Revisione (collegio dei revisori dei conti o il revisore unico) qualora istituito.

Articolo 12 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati. E' l'organo sovrano dell'Associazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.
2. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli Associati, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota sociale, nonché gli Associati minorenni tramite il genitore o l'esercente la potestà genitoriale.
3. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato.
4. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione. La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. La stessa persona può rappresentare al massimo un altro associato.
5. L'Assemblea degli Associati può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia.
La convocazione dovrà contenere:
 - a. le materie all'ordine del giorno;
 - b. il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
 - c. la data e l'ora di prima e seconda convocazione dell'assemblea;
 - d. le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento della stessa.
6. La convocazione verrà diramata mediante il sito web associativo, e/o a mezzo posta, e/o a mezzo posta elettronica, e/o pec, e/o esposta presso la Sede Sociale, e/o messaggio sms, e/o WhatsApp, e/o Telegram e/o con altro sistema similare almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione.
7. L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avviene a cura del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.
8. L'Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto. In

quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

9. L'Assemblea Straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo.
10. La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo degli Associati aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta.
11. L'Assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i Soci assenti o dissenzienti.
12. Per quanto riguarda il diritto di voto si rimanda a quanto stabilito dall'Art. 7 del presente Statuto.
13. L'Assemblea Ordinaria delibera in merito a:
 - approvazione del bilancio consuntivo annuale da deliberare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
 - nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
 - nomina e revoca, qualora istituito, i componenti dell'organo di controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla decadenza ed esclusione degli Associati proposte dal Consiglio Direttivo (non sulla decadenza per morosità riservata al Consiglio Direttivo);
 - determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali;
 - individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - acquisto e trasformazione di beni immobili, loro eventuale alienazione o affitto in tutto o in parte;
 - qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge o dalla competenza dell'Assemblea Straordinaria.
14. L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:
 - modifiche statutarie;
 - trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale;
 - su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, riservato dalla legge o dal presente Statuto.

15. Salvo quanto previsto dal presente Statuto all'art. 29, le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.
16. L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
17. L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure in sua mancanza dal Vicepresidente, assistito da un segretario nominato dall'Assemblea.
18. Al Presidente dell'Assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto degli Associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione dell'adunanza e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente e, se nominati, dagli Scrutatori.
19. L'Assemblea si esprime normalmente con voto palese.
20. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
21. E' fatta a scrutinio segreto l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.
22. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina fino a cinque Associati, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea degli associati, ivi compreso il Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione

Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

7. Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione (ad esclusione di quanto previsto dall'art. 12), compresi quelli di provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e le maggiori facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative, tra cui: assumere personale di concetto o d'ordine, valersi dell'opera di esperti e stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle predette figure. Pertanto il Consiglio deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per i singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- procede alla convocazione dell'Assemblea degli Associati e all'esecuzione delle sue delibere;
- indice, ogni quinquennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di eventuali organi controllo previsti dallo Statuto;
- elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- delibera sull'ammissione degli Associati;
- delibera sulla decadenza e sull'esclusione degli Associati;
- predispone il rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- decide sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
- delibera l'ammontare delle quote sociali, delle quote tesseramenti, quote suppletive e loro eventuali modifiche;
- stabilisce il programma di attività dell'Associazione;
- istituisce o sopprime sedi secondarie, filiali, agenzie e depositi, succursali, uffici amministrativi e di rappresentanza, sia in Italia che all'estero;
- adotta provvedimenti disciplinari;
- istituisce commissioni tecniche e gruppi di studio;
- stabilisce e delega poteri di firma;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione delle operazioni di cui all'art. 12 del presente Statuto;
- stipula convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
- delega in parte le sue funzioni ad uno o più componenti;
- nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- delega la rappresentanza in materie specifiche ad Associati o professionisti esterni;

- assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
- delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
- delibera le metodologie di compensi e/o indennità per incarichi specifici, nonché i criteri per il rimborso di spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera il rimborso spese dei Consiglieri, e delle Commissioni di studio e lavoro;
- delibera su eventuali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'area del dilettantismo;
- controlla la gestione finanziaria dell'Associazione;
- provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei Regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività istituzionali associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. 39/2021;
- apre rapporti con gli istituti bancari, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;
- stabilisce le norme per l'uso di impianti, attrezzature e materiale artistico;
- compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci.

8. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, fissando, all'uopo, l'ordine del giorno e adoperandosi affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

9. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia, ogni qualvolta si renda necessario.

10. La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione a mezzo posta elettronica, e/o messaggio sms, e/o WhatsApp, e/o Telegram o di altro sistema simile. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con le stesse modalità, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente dell'Associazione o

in sua assenza del Vicepresidente o in sua assenza del Consigliere più anziano nella carica.

12. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

13. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica.

14. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

15. L'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive, potrebbe comportare su iniziativa della maggioranza dei Consiglieri, la decadenza dalla carica.

16. Se uno o più Consiglieri, relativamente ad una determinata operazione, hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applica l'art. 2391 cod. civ., in quanto compatibile.

17. Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo costituito da alcuni dei suoi componenti, determinandone i poteri.

18. I titolari degli organi associativi decadono:

a) per dimissioni;

b) per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

19. La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati.

20. Le dimissioni, o la revoca del Presidente dell'Associazione comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

21. Le dimissioni, la morte o la revoca, degli altri consiglieri determinano la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

22. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

Articolo 14 - LA RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

Articolo 15 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicate tempestivamente alla Federazione Ciclistica Italiana, alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, al Centro Sportivo Italiano od altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione, mediante trasmissione di copia del verbale.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 6.3 D.Lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 16 - IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Viene eletto dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati, dura in carica per un quinquennio ossia per la stessa durata del Consiglio stesso. Il Presidente può scegliere nell'ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza e nei rapporti con terzi. Ai delegati spetta il titolo di "Vicepresidente incaricato".

Sono compiti del Presidente:

- convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
- firmare il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea;
- convocare e verificare la regolare costituzione delle Assemblee;
- sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'Assemblea degli Associati;
- sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione sia a livello nazionale che internazionale;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione.

In caso di necessità il Presidente può assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di giorni quindici. Tale ratifica potrà essere richiesta e acquisita anche per posta elettronica.

In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del suo successore che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione da convocarsi nel termine di trenta giorni.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.



Il Vicepresidente cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Il Vicepresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.

Articolo 17 - SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario del Consiglio ed un Tesoriere. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
4. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
5. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - L'ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.
2. L'organo di revisione collegiale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
3. L'organo di revisione in particolare:
 - Verifica l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
 - Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
 - Si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
4. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
5. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

Articolo 19 - I TESSERATI

1. I tesserati (che possono essere non soci) sono le persone fisiche che esercitano l'attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti previsti dalla Federazione Sportiva Nazionale od Enti Sportivi ai quali l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- b) atleti;
- c) tecnici, istruttori;
- d) giudici/arbitri;
- e) altri tesserati alle Federazioni ed Enti ai quali l'Associazione è Affiliata;

2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato, se non presta personalmente il proprio assenso.

5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Articolo 20 - RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo della Federazione od Ente affiliante. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla F.C.I., F.I.D.A.L., C.S.I. ed altre Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate a cui l'associazione risulti affiliata, per il costante aggiornamento degli atti federali.

TITOLO IV

PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 21 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dalle quote corrisposte dai Tesserati,

dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate derivanti dalle ulteriore attività connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del C.O.N.I, del C.I.P., della Società Sport e Salute S.p.A., delle Federazioni Sportive Nazionali, o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Articolo 22 – BILANCIO E RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell'associazione - da sottoporre al parere dell'Organo di Controllo ove nominato - che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

Il Bilancio dell'Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Nei trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo, gli Associati avranno la possibilità di richiedere (a proprie spese) al Consiglio Direttivo copia dei registri contabili, eventualmente assistiti da terzi, per effettuare le necessarie verifiche di conformità. I libri dell'Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro.

Articolo 23 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

1. In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie o per l'incremento del proprio patrimonio.
2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017

Articolo 24 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli Associati;

- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Articolo 25 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione.

TITOLO V LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 26 - LAVORATORI E VOLONTARI

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VI ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 27 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, in prima convocazione con la presenza diretta o per delega dei due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. La convocazione dell'Assemblea dovrà contenere per esteso la proposta di modifica dello Statuto. Per la rappresentanza per delega si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 12 del presente Statuto.
2. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate:
 - a. dal Consiglio Direttivo che, in questo caso, dovrà indire, di propria iniziativa, l'Assemblea Straordinaria degli Associati per esaminarle e deliberare in merito;
 - b. da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto, che dovranno sottoporle al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Straordinaria degli Associati, che dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi all'indizione stessa.
3. Le modifiche dello Statuto diventano esecutive a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati.

Articolo 28 - TRASFORMAZIONE – TERZO SETTORE

- L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
- L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 29 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza alle Federazioni Sportive, Enti Sportivi e Discipline Sportive a cui l'Associazione risulta affiliata. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

Articolo 30 - LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ. Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, oppure in caso di mancanza totale degli Associati il Consiglio Direttivo, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. I liquidatori deliberano a maggioranza. Nel caso in cui non vi provveda l'Assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori, provvedono le Federazioni Sportive, Enti Sportivi o Discipline Sportive a cui l'Associazione risulta affiliata, su istanza degli amministratori, degli Associati, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

Articolo 31 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO AI FINI SPORTIVI

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 ovvero ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 32 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta a mediazione, secondo le previsioni del D.Lgs. 28/2010 e successivi decreti di attuazione, presso l'Organismo dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Brescia (mediazione ADR Commercialisti Brescia) secondo il suo Regolamento, qui richiamato

integralmente ed eventuali successive modificazioni. Il Regolamento avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti e/o contenuta in norme di legge. Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

In alternativa o terminata senza successo la mediazione, le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata.

Articolo 33 – REGOLAMENTI INTERNI

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati.

ARTICOLO 34 - NORME DI RINVIO


Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana di Atletica Leggera, Centro Sportivo Italiano o di altra Federazione o Ente a cui l'associazione sarà affiliata, le disposizioni dell'ordinamento sportivo e comunque le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge di settore vigenti.

Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso.

Il presente statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 18.12.2023.

Firme del Presidente e di tutti i presenti all'assemblea di approvazione


Manuel Nicola Bacchetti (Presidente)



Andrea Pialorsi (Vice-Presidente)




Christian Bacchetti (Segretario)




Ilario Giacomini (Consigliere)



Romina Facchetti (Consigliere)




Moreno Muffolini (Consigliere)



Silvano Flocchini (Socio)



Pierantonio Bertolotti (Socio)




Nicholas Bacchetti (Socio)




Giobatta Zattera (Socio)




Teresa Venturi (Socio)



Massimo Don (Socio)



DARIO LAFFRANCHI (Socio)



ANDREA BUTTURINI (CONSIGLIERE)

